

**Contratto di prestazione d'opera
in regime di collaborazione coordinata e continuativa**

(artt. 2222-2228 c.c. - art. 409 n. 3 c.p.c.)

TRA

l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche), codice fiscale 80111170587, con sede in Roma, Corso d'Italia n. 33, rappresentato, per il presente atto, dal Direttore Generale, Dott. Lorian Bigi, nato

il 7 dicembre 1961, di seguito indicato solo come "INAPP",

E

la Cons. Ermenegilda Siniscalchi, codice fiscale _____, nata il 12 agosto 1966 e residente in Via _____, di seguito indicata come la "Collaboratrice",

PREMESSO

- che sono state conseguentemente espletate le procedure comparative di cui all'art. 7, comma 6 *bis*, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- che, all'esito delle suddette procedure, la Cons. Ermenegilda Siniscalchi è stata individuata come soggetto in possesso delle caratteristiche professionali idonee allo svolgimento dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico dell'INAPP;
- che, con Delibera n. 7 del 31 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Cons. Ermenegilda Siniscalchi quale Organismo Indipendente di Valutazione (in avanti anche solo "OIV") Monocratico dell'INAPP per un periodo di tre anni;
- che le spese da sostenere per la realizzazione delle suddette attività saranno a carico del Bilancio Istituzionale 2024, 2025, 2026 e 2027;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 - NATURA DEL RAPPORTO

Le Parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, oltre che dell'art. 409 n. 3 c.p.c., un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Collaboratrice si impegna realizzare, nella qualità di Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico dell'INAPP, le attività previste dall'art. 14 (rubricato "Organismo indipendente di valutazione della performance") del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., oltre che dagli indirizzi e dalle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Collaboratrice, nello svolgimento dell'incarico di OIV, sarà supportata dalla Struttura Tecnica Permanente di Misurazione delle Performance di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'INAPP.

Resta inteso tra le Parti che, rimanendo invariato l'oggetto del contratto, in presenza



di eventuali criticità o di particolari esigenze connesse al pieno raggiungimento degli obiettivi dell'incarico sopra richiamato potranno essere individuate, di comune accordo e senza alcun aggravio a carico dell'INAPP, modifiche in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni della Collaboratrice.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La Collaboratrice si impegna ad eseguire la prestazione di cui all'incarico sopra richiamato personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia decisionale, tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano in alcun modo la costituzione di un rapporto di subordinazione gerarchica in quanto la Collaboratrice, nell'ambito delle indicazioni di massima fornitegli dall'INAPP, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità ed i tempi che ritiene più opportuni in vista ed in funzione della realizzazione dell'incarico conferito.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà efficacia dal 24 giugno 2024 sino al 23 giugno 2027.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le Parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto viene complessivamente determinato in misura pari ad euro 48.600,00 (euro quarantottomilaseicento/00), al lordo delle ritenute e fiscali, previdenziali ed assicurative a carico della percipiente.

Tale compenso, per mere esigenze contabili, verrà corrisposto alla Collaboratrice in soluzioni trimestrali di importo lordo pari ad euro 4.050,00, salvo che per la prima soluzione al 30 settembre 2024 di importo lordo pari ad euro 4.354,84 e l'ultima soluzione al 23 giugno 2027 di importo lordo pari ad euro 3.745,16.

Il pagamento del compenso sarà disposto previa dichiarazione della regolarità/conformità delle attività svolte apposta dal Responsabile dell'Ufficio dirigenziale Controllo di Gestione e Performance dell'INAPP sulle relazioni che, al completamento di ogni trimestre, la Collaboratrice dovrà presentare in ordine alle attività svolte nel periodo di riferimento.

Il suddetto compenso rientra, ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettera c bis) del TUIR e s.m.i., e sarà, pertanto, assoggettato dall'INAPP:

- all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art. 11 del TUIR e s.m.i.;
- alle addizionali regionali e comunali IRPEF ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;
- al contributo previdenziale INPS Gestione Separata ex art. 2, comma 26 e ss., Legge n. 335/1995 e s.m.i., di cui 1/3 a carico della Collaboratrice e 2/3 a carico dell'INAPP;
- al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., di cui 1/3 a carico della Collaboratrice e 2/3 a carico dell'INAPP.

Il compenso sopra richiamato rientra, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16, D.Lgs. n.



446/1997, nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dall'INAPP.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente bancario indicato dalla Collaboratrice nella apposita dichiarazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, all'INAPP alla firma del presente contratto.

Alla Collaboratrice non spetterà alcuna indennità o altro diverso indennizzo al termine del presente contratto di collaborazione.

ART. 6 - RECESSO, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2227 c.c., che l'INAPP potrà recedere liberamente dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga impossibile o inopportuna la conduzione a termine a suo insindacabile giudizio.

L'INAPP dovrà comunicare alla Collaboratrice per iscritto la propria volontà di recesso dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le Parti, salvo quanto previsto al successivo periodo.

Ricevuta la comunicazione del recesso, la Collaboratrice dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'INAPP, e comunque entro 30 giorni, una relazione contenente tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le Parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 2227 c.c., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'INAPP, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti della Collaboratrice del compenso afferente le attività sino a quel momento rese, escluso ogni indennizzo per il lucro cessante e per il danno emergente.

La Collaboratrice può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Laddove la Collaboratrice receda dal contratto senza rispettare il termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

Salvo quanto previsto al precedente art. 2, ai sensi dell'art. 1454 c.c., qualora la Collaboratrice manchi ad una delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento dell'incarico, l'INAPP potrà risolvere il contratto.

A tal fine, l'INAPP potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Collaboratrice fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui la Collaboratrice, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l'INAPP potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni più opportune.

E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'INAPP, anche in ordine ai costi che lo stesso Istituto dovrà affrontare per il completamento delle attività precedentemente affidate alla Collaboratrice.



ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, anche di carattere tecnico-amministrativo, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui la Collaboratrice verrà a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

In tal senso, la Collaboratrice si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o della relativa documentazione.

La Collaboratrice non potrà avvalersi delle informazioni apprese nel corso dello svolgimento del presente incarico per altri scopi, né portare tali informazioni a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'INAPP.

L'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

La Collaboratrice solleva l'INAPP da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Le Parti, di comune accordo, convengono che al presente contratto deve intendersi esclusivamente applicabile la legislazione italiana.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle previsioni del codice civile, ed in particolare agli artt. 2222 c.c. e seguenti, nonché all'art. 409, n. 3, del Codice di procedura civile.

ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi avviso o comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto, nonché ogni eventuale autorizzazione richiesta e/o concessa sempre in relazione al presente contratto avverranno o potranno essere effettuati in forma scritta e a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

- **se all'INAPP**

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche

Corso d'Italia n. 33 - 00198 Roma

protocolloinapp@pec.it;

- **se alla Collaboratrice**

Cons. Ermengilda Siniscalchi



Via E. Jenner, 163 - 00151 Roma (Rm)

PEC: e.siniscalchi@pec.it.

ART. 12 - TUTELA DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente contratto ed esclusivamente per le finalità di trattamento connesse alla instaurazione, gestione, esecuzione e cessazione del correlato rapporto di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR") nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e delle Informazioni sul trattamento dei dati forniti da INAPP, a norma dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in qualità di Titolare del trattamento come riportate nel documento allegato al presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Collaboratrice dichiara di aver letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite da INAPP, a norma dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in qualità di Titolare del trattamento, come riportate nel documento allo stesso contratto allegato.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative all'instaurazione, interpretazione, esecuzione e cessazione del presente contratto, la Collaboratrice dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Collaboratrice si impegna ad osservare scrupolosamente, durante l'intero periodo di esecuzione del presente contratto, il Codice di Comportamento adottato dall'INAPP, liberamente consultabile all'interno del sito internet dell'INAPP (https://www.inapp.org/sites/default/files/AT/01_Disposizioni_generali/Atti_generali/Codici/20220804_INAPP_Codice_di_comportamento_Aggiornato_DeliberaCdAn8_2022_REV_D_V_editing.pdf).

ART. 15 - ORIGINALI

Il presente contratto consta di n. 1 originale (n. 6 pagine) sottoscritto digitalmente entrambe le Parti.

Al medesimo contratto è accluso, come parte integrante, l'allegato "A" concernente la "Informativa Privacy" di n. 4 pagine, anch'esso sottoscritto dalla Collaboratrice, nonché l'Allegato B, relativo alle previsioni normative richiamate nel presente contratto in conformità alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea".



Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Data indicata nella firma digitale.

INAPP
Il Direttore Generale
Dott. Lorianò Bigi

La Collaboratrice
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., la Collaboratrice dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 2 - (Oggetto della prestazione)

Art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)

Art. 5 - (Compenso, trattamento fiscal e modalità di pagamento)

Art. 6 - (Recesso, diffida ad adempiere e clausula risolutiva)

Art. 7 - (Obblighi di Riservatezza)

Art. 8 - (Responsabilità)

Art. 9 - (Norme di rinvio)

Art. 10 - (Tutela dati personali)

Art. 13 - (Foro competente)

Art. 14 - (Codice di Comportamento).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Data indicata nella firma digitale.

La Collaboratrice
Cons. Ermenegilda Siniscalchi